



Comune di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22/05/2014

N. 167

OGGETTO: PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE PER 18 DIPENDENTI, AI SENSI DELL'ART. 4, CO. 6 QUATER, D.L. N. 101/2013, CONVERTITO IN L. N. 125/2013.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 16,20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sig. Foti Paolo

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
FOTI PAOLO	SINDACO	SI
LA VERDE STEFANO	ASSESSORE	SI
BARRA CATERINA	ASSESSORE	SI
CIGNARELLA NUNZIO	ASSESSORE	SI
RUBERTO GIUSEPPE	ASSESSORE	SI
SPAGNUOLO ANGELINA	ASSESSORE	SI
VANACORE ROBERTO	ASSESSORE	SI
VIETRI LUCIA	ASSESSORE	SI
MARCHITIELLO ANNA RITA	ASSESSORE	SI
D'AVANZO GUIDO	ASSESSORE	NO

Partecipa il Segretario Generale CARLO TEDESCHI - Incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 del D.L.G.S. 267/2000

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
FAVOREVOLE
- su proposta dell'Assessore Marchitiello Anna Rita

LA GIUNTA

Su proposta dell'Assessore al Personale

PREMESSO

che il d. lgs. n. 368/2001 e s.m.i. in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato prevede, tra l'altro, la durata massima ordinaria del medesimo rapporto a tempo determinato di ogni singolo lavoratore con lo stesso datore di lavoro, pari a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi;

che l'art. 5, co. 4 bis, del cit. d. lgs. n. 368/2001 e s.m.i., stabilisce la possibilità di definire, a livello territoriale o aziendale, con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una disciplina in deroga rispetto all'ordinario limite triennale di servizio;

che, pertanto, in data 17 aprile 2012, la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalla RSU del personale non dirigente e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comune di Avellino hanno sottoscritto apposito "Accordo quadro per la Stabilizzazione del Personale a tempo determinato", in ordine al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale che abbia maturato o maturi 36 mesi complessivi di servizio con l'Amministrazione Comunale, per una durata massima e ulteriore di tre anni, che si allega al presente atto e si intende qui richiamato;

che, sulla scorta di tali norme, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a prorogare il personale in servizio a tempo determinato presso l'Ente per ulteriori tre anni;

che, al fine di garantire la necessaria continuità dell'attuale livello quali - quantitativo dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale, emerge l'esigenza di assicurare il mantenimento in servizio delle risorse umane di cui si tratta, anche allo scopo di poter fruire della professionalità, delle conoscenze e dell'esperienza dagli stessi acquisita nei Settori di attività cui sono assegnati, considerata anche la notevole carenza di personale dell'Ente;

atteso che i Responsabili delle Strutture presso le quali le suddette unità prestano la loro attività lavorativa, hanno rappresentato, tenuto conto del perdurare delle carenze di personale, la necessità di continuare ad avvalersi di tali collaborazioni, per le motivazioni sopra rappresentate, attraverso l'assunzione in forma stabile di tale personale a tempo determinato;

che, in materia, vige l'art. 4, comma 6 quater della Legge 125 del 30/10/2013 così recita testualmente: "Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i

contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”;

che l'Amministrazione ritiene prioritario procedere all'assunzione in forma stabile del personale a tempo determinato di cui sopra – verificato il possesso dei requisiti stabiliti dalla sopra riportata norma di legge – agendo così nella direzione tracciata dal legislatore per porre fine al precariato nella pubblica amministrazione, in linea con l'“Accordo quadro per la Stabilizzazione del Personale a tempo determinato” del 17 aprile 2012, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comune di Avellino e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 02.06.2012 e la Deliberazione di C.C. n. 56 del 29/6/2012, con le quali è stato adottato l'Atto di Indirizzo per la Risoluzione del problema dei dipendenti precari del Comune di Avellino.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto l'art. 36, d. lgs. n. 165/2001, e s.m.i.: “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile. 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio...”;

Visto il D.L. Fiscale, 2 Marzo 2012, n. 16 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2012) nel testo coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.», (pubblicato in G.U. n. 99 del 28-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 85) art. 4 ter comma 12 che ha aggiunto all'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dopo il terzo periodo il seguente: “A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite (non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009) può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;

Visto l'art. 4, comma 6 quater della Legge 125 del 30.10.2013, in base al quale: “Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a

tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”;

Vista la Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno 2014) che prevede assunzioni nel limite di:

2014 al 40% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;

2015 al 40%;

2016 al 60%;

2017 al 80%;

2018 al 100%.

MOTIVAZIONI

Atteso che:

i principi di autonomia rafforzati dalla Riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, come esplicitati in alcune pronunce della Consulta consentono di valutare il grado di cogenza per gli enti locali del vincolo imposto (riduzione del 50% rispetto alla spesa impegnata nel 2009) ed in questo caso il legislatore non ha previsto un obbligo di contenimento/riduzione applicabile in via immediata all'ente locale, ma consentito di adeguarsi ai principi generali di riduzione posti dalla norma.

Da una lettura costituzionalmente orientata della disposizione la Corte Costituzionale ha ribadito alcuni principi funzionali anche all'interpretazione dell'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 che è costruito con analogia tecnica normativa arrivando a stabilire che il legislatore statale con una disciplina di principio può legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connessi a obiettivi nazionali e comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se si traducono in limitazioni indirette all'autonomia di spesa.

Questi vincoli, perché possano considerarsi rispettosi all'autonomia delle Regioni e degli Enti Locali, dovrebbero riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente oppure la crescita della spesa corrente e in relazione a tale dato indefettibile molti interventi legislativi non sono stati in grado di superare il vaglio di legittimità costituzionale, data l'indebita compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Ritenuto

a fronte di tale consolidato orientamento della Consulta, che il legislatore statale con l'art. 6 del d.l. n. 78/2010 (e con l'art. 9, comma 28 dello stesso decreto legge), ha superato la tecnica normativa in origine adottata, preferendo semplicemente dichiarare l'”efficacia” di norme puntuali destinate agli enti statali anche nei confronti degli Enti locali, qualificandole quali principi di coordinamento della finanza pubblica, rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia di tali Enti Locali. In caso contrario, la disposizione statale non potrà essere ritenuta di principio quale che ne sia l'eventuale auto-qualificazione operata dal legislatore nazionale.

Valutato che

l'interpretazione letterale e costituzionalmente orientata dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 indurrebbe a ritenere che il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato e con altre forme di lavoro flessibile non possa imporsi tout court agli Enti locali, ma costituirebbe disciplina di principio, cui doversi adeguare nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, quale disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e ciò sarebbe tanto più vero, ove si consideri che l'aggregato complessivo delle spese per il personale risulta già oggetto di disposizioni limitative, che hanno come ambito di applicazione diretto gli enti locali (art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006, art. 76, d.l. n. 112/2008), che continuano a dover essere osservate e che già comprendono, per esplicita scelta del legislatore, i rapporti di lavoro a tempo determinato e flessibile.

Ne consegue che l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 impone un obbligo di osservanza ai soli principi di riduzione della spesa per il personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile.

Ritenuto potersi affermare, anche in linea con il recente parere della Corte dei Conti Lombardia n. 36 del 13 febbraio 2012, che:

il Comune debba adempiere alla prescritta norma in modo da ridurre la spesa stanziata nel bilancio annuale e programmata nel bilancio pluriennale contenendola nei limiti previsti dalla legge.

Nel rispetto dell'obiettivo di riduzione, si possa considerare flessibile la previsione normativa, adeguandola alle proprie concrete esigenze, provvedendo a rispettare il dettato normativo entro un arco temporale che coincida con la programmazione triennale, ex art. 171 d.lgs. n. 267/2000.

Dato atto:

che con relazione del Direttore Generale del Comune di Avellino, prot. n. 166/DIR del 21 agosto 2007, avente ad oggetto l'"Organizzazione del Personale- Programmazione 2007/2009", venivano illustrate all'Ente le opportunità consentite dalla legislazione, al fine di procedere ad una serie di stabilizzazioni:

"La legge offre le seguenti possibilità:

1. Stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio da almeno tre anni anche non continuativi, e che consegue tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, purchè sia stato assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale (comma 558, art. 1, legge n. 296 del 27/12/2006);
2. Riserva non inferiore al 60% del totale dei posti programmati per l'assunzione a tempo determinato a favore dei co.co.co. che hanno stipulato uno o più contratti per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006 (comma 560, art. 1, legge n. 296 del 27/12/2006, cit.);

che la Finanziaria del 2007, legge n. 296 del 27/12/2006, integrata con le previsioni della Finanziaria 2008, legge n. 244/2007, ha previsto percorsi per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoratori precari (Co.co.co. e a tempo determinato) numericamente più presenti nella Pubblica Amministrazione; risultavano, in particolare, oggetto di possibile stabilizzazione i lavoratori con contratti di Collaborazione coordinata e continuativa, con i quali l'Ente aveva stipulato uno o più contratti, ad esclusione dei contratti di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunto alla data del 29 settembre 2006 o di almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 7 maggio 2008, avente ad oggetto "Richiesta di convocazione da parte di alcuni consiglieri ai sensi degli artt. 25, 63 e 64 del R.C. sulla questione Global service e stabilizzazione LSU – Intendimenti dell'Amministrazione", il Consiglio Comunale ha deliberato di dare mandato al Sindaco "a seguito dei provvedimenti previsti dalla finanziaria 2008 e dalla Regione Campania, finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei precari nella pubblica amministrazione a porre in essere quanto utile";

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 28 aprile 2008 e n. 404 del 26 giugno 2008, l'Amministrazione comunale ha approvato il Piano triennale dei Fabbisogni del Personale e la conseguente dotazione organica;

che nel piano occupazionale, parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 26 giugno 2008, sono riportate sia le stabilizzazioni possibili ai sensi dell'art. 3, comma 90, legge Finanziaria 2008 che la previsione di una riserva pari all'85% per i co.co.co. che avessero maturato i requisiti previsti dalle Leggi Finanziarie 2007 e 2008 cit.;

che con delibera di Giunta Comunale n. 504 del 1 settembre 2009, l'Ente ha proceduto, a rettifica della Giunta Comunale n. 404 del 2008, alla modifica del "Piano occupazionale per il triennio 2008/2010 e nello specifico, nella colonna delle assunzioni a tempo determinato, i posti degli Istruttori Direttivi Tecnici sono rettificati a n. 13 anziché n. 11 erroneamente indicati; vengono, poi, soppressi, i n. 2 posti di Istruttore Direttivo Contabile, contenuti sempre nella stessa colonna";

che sulla scorta di tali richiamati deliberati l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad indire appositi bandi di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato part-time per anni 3 di n. 11 istruttori direttivi amministrativi, categoria D, posizione economica D1; di n. 13 istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione economica D1; di n. 5 istruttori amministrativi, categoria C - posizione economica C1; di n. 1 istruttore tecnico, categoria C - posizione economica C1, con riserva del 85% a chi abbia acquisito specifica esperienza di lavoro presso l'Amministrazione Comunale di Avellino con contratti di co.co.co. ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 94 lett. b), della legge n. 244/2007 e dell'art. unico comma 560, della legge n. 296/2006, nelle more di maturare i requisiti temporali previsti dall'art. 1, commi 519 e 558, presso la Pubblica Amministrazione;

che in esito, all'espletamento delle suddette procedure selettive sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per vari profili professionali;

che in data 17 aprile 2012, la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalla RSU del personale non dirigente e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comune di Avellino hanno sottoscritto apposito "Accordo quadro per la Stabilizzazione del Personale a tempo determinato", in ordine al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale che abbia maturato o maturi 36 mesi complessivi di servizio con l'Amministrazione Comunale, per una durata massima e ulteriore di tre anni, che si allega al presente atto e si intende qui richiamato;

che, al riguardo, le parti hanno concordemente confermato che le politiche assunzionali dell'Ente devono continuare ad assicurare il perseguimento dell'obiettivo di realizzare la maggior copertura possibile delle vacanze di organico mediante rapporti a tempo indeterminato per le esigenze connesse al fabbisogno ordinario delle strutture, nel comune e ribadito intento di non incentivare lo sviluppo di forme precarie d'impiego e che, pertanto, il citato accordo deve trovare applicazione solo in via transitoria ed eccezionale, per le finalità strettamente correlate alla conservazione dei livelli di attività e di servizio delle strutture con il personale a termine attualmente;

che, in tale ottica, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 02.06.2012 e Deliberazione di C.C. n. 56 del 29/6/2012 è stato adottato l'Atto di Indirizzo per la Risoluzione del problema dei dipendenti precari del Comune di Avellino;

che, ai sensi dell'art. 5, co. 4 bis, del cit. d.lgs. n. 368/2001 e s.m.i, con delibera di G.C. n. 267 del 10.08.2012 sono stati, quindi, prorogati fino al 2015 alcuni contratti a tempo determinato in scadenza nell'anno 2012 e con delibera di G.C. n. 138 del 12/12/2013, gli altri in scadenza a dicembre 2013;

Considerato che il tema del precariato è particolarmente emergente in quanto:

- determina situazioni incompatibili con i principi dell'articolo 97 della Costituzione che sono alla base dell'organizzazione e del corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche, ma anche con quelli dell'articolo 1 e 4 della Carta Costituzionale che il datore di lavoro pubblico, ancor più di quello privato, ha l'obbligo di rispettare;

- favorisce il proliferare di contenzioso che sempre più diffusamente vede le amministrazioni pubbliche soccombenti. La giurisprudenza lavoristica di questi anni sentenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche anche l'obbligo di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato che ha superato i 36 mesi, con un'applicazione diretta dei principi che scaturiscono dall'ordinamento comunitario in materia. Tale obbligo di conversione, essendo statuito da sentenze immediatamente esecutive, altera ogni controllo sulla spesa pubblica. Tale controllo è, altresì, compromesso anche laddove i giudici del lavoro riconoscono la specialità del settore pubblico e non sentenziano per la conversione del rapporto di lavoro, condannando, nei casi di abuso nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, le amministrazioni pubbliche al risarcimento del danno;
- sono sempre più pressanti gli effetti delle procedure di infrazione avviate, in sede comunitaria, nei confronti dell'Italia per il fenomeno del precariato storico nella PA;
- si riflette sulla responsabilità amministrativa e dirigenziale, in caso di accertato utilizzo improprio del lavoro flessibile, atteso, tra l'altro, che le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave;
- si riflette, non da ultimo, sul piano sociale e sulla dignità dei lavoratori.

La legge n. 125/2013, pertanto, affronta il tema mediante la previsione, in alcuni commi dell'articolo 4, di procedure di reclutamento speciale dettate per un graduale superamento del precariato e per porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi a seguito del ricorso improprio ai contratti di lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario. Pur non potendo fornire una piena soluzione del problema, attesa la difficile situazione della finanza pubblica e le conseguenti limitazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche, le previsioni normative forniscono, nei limiti previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, efficaci strumenti d'intervento. Si raccomandano le amministrazioni di dare attuazione alla legge nel rispetto dei principi di buona amministrazione.

Preso atto perciò che il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha sancito all'art. 4 comma 6-quater la possibilità per i Comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, di procedere per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni;

che le RSU aziendali congiuntamente alle OO.SS. provinciali di categoria con nota prot. n. 56946 del 7 novembre 2013 hanno richiesto che si procedesse in tempi brevissimi alla stabilizzazione dei soggetti ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101.

Letta l'informativa dell'Assessore al Personale circa la "Riorganizzazione degli uffici comunali" presentata in Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 5/3/14.

Letto altresì l'ordine del giorno presentato con deliberazione n. 32 del 18/3/14 dai CAPIGRUPPO consiliari e dal CONSIGLIO COMUNALE del 5.03.2014, avente ad oggetto: "Richiesta al Sindaco ed alla Giunta per la stabilizzazione del personale precario (lavoratori con contratto a tempo determinato L. 125/2013; Co.Co.Co) del Comune di Avellino".

Lette e considerate infine le determinazioni relative al Piano di Fabbisogni del Personale 2014/2016, inviate dall'Assessore al Personale al Dirigente di Settore con prot. n. 13668 il 14 marzo 2014.

Ritenuto infine che il Consiglio Comunale con delibera n. 29 del 18/03/2014, ha impegnato la Giunta ed il Sindaco “a porre in essere tutti i passaggi istituzionali ed amministrativi per attuare il dettato normativo della legge 125/2013 provvedendo alla stabilizzazione del personale comunale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti;

a verificare tutte le possibili soluzioni per giungere, altresì, laddove esista carenza in organico, all’indizione di concorsi per dare opportunità a chi ha già maturato esperienze nella Pubblica Amministrazione e/o nel Comune su specifici progetti..”;

che le RSU aziendali CGIL, CISL e UIL hanno presentato, in data 17 marzo 2014, con prot. n. 13889, una proposta di indirizzi in ordine alle procedure assunzionali e un programma di stabilizzazione progressiva del personale precario del Comune di Avellino sostanzialmente in linea con il presente dispositivo;

che la Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 135 del 08/05/2014 il “Piano dei Fabbisogni del Personale 2014-2016”, nel quale si prevede per l’anno 2014 la stabilizzazione delle prime 18 dipendenti assunti, con contratto part-time a tempo determinato, presso l’Amministrazione, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalla Legge n. 125/2013, così distinte:

- n. 11 istruttori direttivi tecnici categoria D – posizione economica D1, part-time ;
- n. 01 funzionario amministrativo categoria D – posizione economica D1, part-time;
- n. 02 geometra categoria C – posizione economica C1, part-time;
- n. 04 istruttori amministrativi categoria C – posizione economica C1, part-time.

che occorre, quindi, in esecuzione dell’art. 4, comma 6 – quater, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, avviare il procedimento per l’assunzione a tempo indeterminato nei confronti delle suddette n. 18 unità assunte a tempo determinato presso l’Amministrazione mediante l’utilizzo di graduatorie derivanti da procedure selettive ed in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalla Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) e/o Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).

VINCOLI DI NATURA FINANZIARIA ED ECONOMICA

Visto che l’art. 14, co. 9, D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) prevede che gli Enti sottoposti al patto di Stabilità possano assumere personale in misura massima del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni del personale dell’anno precedente, ma che tale tetto del 20% si applica solamente alle assunzioni a tempo indeterminato;

Visto il D.L. Fiscale, 2 Marzo 2012, n. 16 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2012) nel testo coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», (pubblicato in G.U. n. 99 del 28-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 85), il cui art. 4 ter, comma 10, modifica l’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e succ. modif.) e sono apportate all’art. 76, co. 7, le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e’ calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma»;

Visto il D.L. Fiscale, 2 Marzo 2012, n. 16 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2012) nel testo coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.», (pubblicato in G.U. n. 99 del 28-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 85) art. 4 ter comma 12 che ha aggiunto all'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dopo il terzo periodo il seguente: “A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite (non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009) può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;

Visto l'art. 4, comma 6 quater, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016: “le Regioni ed i Comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ad indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento di cui al comma 6 del presente articolo ed in relazione al proprio effettivo fabbisogno ed alla risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e del rispetto dei vincoli assunzionali ed in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze, negli ultimi cinque anni”;

Vista la circolare n. 5 del 21 novembre 2013, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati dettati i relativi indirizzi applicativi in materia di “reclutamento speciale transitorio” volto al superamento del precariato, precisando che a tale forma di reclutamento a tempo indeterminato si può ricorrere “utilizzando una misura non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, a normativa vigente, per assunzioni a tempo indeterminato”;

Visto che l'assunzione a tempo indeterminato delle 18 unità di personale in servizio presso l'Amministrazione Comunale con rapporto di lavoro a tempo determinato risulta contenuta entro il 50% delle complessive facoltà assunzionali dell'Ente per gli anni 2013 e 2014, così come previsto dal D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013 (nota prot. Dipartimento Risorse Umane n. GB/96870/2013);

Visto il limite per le assunzioni relativo all'anno 2014 pari al 40% dei ritiri, fissato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Dato atto che rimane, quindi, rispettato il contenimento posto alla complessiva spesa per il personale oltre che la motivazione puntuale circa la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge,

Richiamati tutti gli orientamenti emersi presso alcune Sezioni della Corte dei Conti (pareri Sezione Campania n. 493 del 20/12/2011 e Toscana n. 10 del 31/1/2012), circa la proposta interpretazione dell'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come integrato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12/11/2011, relativamente al grado di coerenza e alla connessa latitudine dei margini di adeguamento;

Preso atto dell'”Accordo quadro per la Stabilizzazione del Personale a tempo determinato” del 17/4/2012 sottoscritto in sede di Delegazione Trattante del Personale dalla Parte Pubblica, dalle OO.SS. prov.li di categoria e dai RR.SS.UU. aziendali;

Letto l’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 (Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici) della l. n. 183/2011;

Visto che, su comunicazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, nell’anno 2013 il Comune di Avellino ha rispettato il limite assegnato del Patto di Stabilità ed i suddetti limiti di contenimento delle spese di Personale imposti dalle norme vigenti;

Rilevato che la spesa di personale nell’anno 2013 è stata inferiore al 50% della spesa corrente;

Vista la delibera di G.C. n. 172 del 2/6/2012 con cui è stato approvato l’Atto di Indirizzo per la risoluzione del problema dei dipendenti precari del Comune di Avellino sottoposto all’approvazione dell’odierno Consiglio Comunale;

Vista la delibera di G.C. n. 61 del 27/02/2014 relativa al Monitoraggio del Personale – Anno 2014, in base alla quale risulta che nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2014 dipendenti e dirigenti né in soprannumero, né in eccedenza;

Visto il “Piano dei Fabbisogni del Personale 2014/2016” del Comune di Avellino, approvato con delibera di Giunta Comunale, n. 135 del 08/05/2014, e l’allegato Programma di assunzione anni 2014/2016;

Visto il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 36 del D. lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 244 del 24/12/2007;

Vista la Legge n. 125 del 30/10/2013;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;

Visti i C.c.n.l. vigenti e la relativa contrattazione decentrata;

Visto il vigente Statuto del Comune di Avellino;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi dal dirigente del Settore Servizi Finanziari e Personale, ai sensi dell'art. 49 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267/2000;

Per i motivi indicati in premessa;

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano

DELIBERA

di prendere atto di quanto espresso in narrativa;

di avvalersi della procedura di assunzione a tempo indeterminato, a domanda, prevista di cui all'art. 4, comma 6, quater, del decreto legislativo n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, in favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

che la suddetta procedura trova applicazione nei confronti delle seguenti unità, assunte a tempo determinato dall'Amministrazione Comunale di Avellino, che hanno già presentato domanda ai sensi dell'art. 4, comma 6 quater, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante l'utilizzo di graduatorie derivanti da procedure selettive ed in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalla Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) e/o Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125:

n. 11 istruttori direttivi tecnici categoria D – posizione economica D1, part-time ;

n. 01 funzionario amministrativo categoria D – posizione economica D1, part-time;

n. 02 geometra categoria C – posizione economica C1, part-time;

n. 04 istruttori amministrativi categoria C – posizione economica C1, part-time.

che si procederà, a tal fine, previo esperimento, con esito negativo, della mobilità obbligatoria, ai sensi dell'art. 33, 34 d. lgs. n. 165/2001 e art. 34 bis, introdotto da art. 7 L. n. 3/2003;

di dare mandato al Dirigente del Settore Personale di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l'assunzione a tempo indeterminato nei confronti dei suddetti 18 dipendenti, ai sensi dell'art. 4, comma 6- quater, del decreto legislativo n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che verranno posti in essere solamente dopo l'approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

di stabilire che alla copertura finanziaria della complessiva spesa, stimata in euro 143.876,23, si provvederà con imputazione del relativo onere sui capitoli PEG del redigendo Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

di trasmettere la presente delibera alle OO.SS. rappresentative per la relativa informativa;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Ragioniere Generale

Dott. G. Marotta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 27/05/2014

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

L'oggetto della suestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _____ in data _____, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell'art. 125 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Messo Comunale

f.to

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27/05/2014 come prescritto dall'art. 124 per rimanervi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il _____
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE